

SENT. N° 7769/13
REP. N° 6139/13

Sentenza n.

RG n. 70196\11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII° CIVILE

In persona del giudice monocratico, la Dott.ssa Sabrina Bocconcello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa RG 70196/2011 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo N. 29735/2011 notificato il 05.10.2011

DA

Avv. **[redacted]** (C.F. **[redacted]**), rappresentato e difeso in proprio e dall'Avv. **[redacted]** ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, **[redacted]**

- attore opponente -

CONTRO

Condominio di Via **[redacted]** (C.F. **[redacted]**) elettivamente domiciliato in Milano, Via **[redacted]** presso lo Studio dagli Avv.ti **[redacted]** e **[redacted]** che lo rappresentano e difendono in forza della delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

- convenuto opposto -

CONCLUSIONI

così come precisate all'udienza del 08.03.2013:



Fatto e svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo N. 29735/2011 notificato il 05.10.2011 il Giudice Unico del Tribunale di Milano ingiungeva all'Avv. [REDACTED] di pagare immediatamente al Condominio Via [REDACTED] la somma di euro [REDACTED] oltre interessi legali dalle scadenze al dovuto nonché le spese legali che liquidava in Euro [REDACTED].

Con atto di citazione notificato il 13.11.2011 l'Avv. [REDACTED] si opponeva al decreto ingiuntivo e conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Condominio di Via [REDACTED] per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso sospendere la provvisoria esecutorietà stante il fumus già esplicitato, sia il periculum, rappresentato da una possibile esecuzione immobiliare che creerebbe sicuri danni in assenza di un titolo idoneo.
- Ritenere e dichiarare l'inesigibilità del credito per mancata comunicazione al debitore del quantum debeatur e revocare il decreto emesso.

In data 29.04.2012 si costituiva in cancelleria parte convenuta depositando comparsa di costituzione e fascicolo documenti con cui chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.


All'udienza del 08.05.2012 parte attrice insisteva sulla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto mentre parte convenuta si opponeva e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 08.03.2013.

All'udienza fissata era presente solo parte convenuta, la quale precisava le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si tratta della opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per mancato pagamento di oneri condominiali.



L'opposizione si fonda su motivi procedurali (ed in particolare la mancata notifica della procura alle liti unitamente al decreto ingiuntivo) e di merito (la mancata comunicazione dell'entità del debito per omissione di comunicazione del verbale assembleare).



Quanto alla eccezione relativa alla mancata notifica della procura al debitore ingiunto unitamente al decreto si deve osservare, come da consolidata giurisprudenza sul punto di questo Tribunale, come nessuna norma di legge imponga la notifica, unitamente alla ingiunzione, anche dell'atto che conferisce la rappresentanza.

X Come noto nel caso di decreto ingiuntivo depositato per via telematica presso l'ufficio giudiziario l'art. 10 del d.p.r. 123/2001 stabilisce che la procura cartacea sia depositata in copia informatica, autenticata dal difensore mediante apposizione della firma digitale, unitamente al ricorso, quale originale informatico. L'art. 20 del d.lgs. 82 del 2005, il c.d. codice della amministrazione digitale, stabilisce l'equiparazione del documento informatico al documento cartaceo e in base al combinato disposto di tale art. 20 con il successivo art.71 (che regola la trasmissione dei ricorsi ingiuntivi telematici), la procura cartacea è copiata su file ed autenticata mediante firma digitale dal difensore ed unita al ricorso perché inviata nello stesso messaggio, cioè nello stesso file, crittografato con la firma digitale del difensore ai sensi dell'art. 42 delle citate norme tecniche. La procura – la sua copia informatica qualora la procedura sia telematica -in tal modo fornisce al Giudice la dimostrazione del potere del procuratore istante di rappresentare il cliente nella richiesta di decreto ingiuntivo. L'art. 638 cpc, combinato con l'art. 644 cpc, impone poi la notifica entro 60 giorni del decreto ingiuntivo, senza menzionare la procura quale necessario oggetto di notifica.

Quindi forma necessitata della procura negli atti processuali telematica è quella di atto separato, che può essere o meno notificato con il ricorso, senza che ciò infici la legittimità della notifica stessa.

Per quanto sopra la notifica della procura non è richiesta da alcuna norma, né pare che la conoscenza della procura possa essere vista come una necessaria garanzia per il convenuto il quale, se vorrà controllare i poteri del procuratore, alla stregua dei documenti allegati al ricorso, può controllare la regolarità della procura ottenendo copia dei documenti allegati al ricorso, telematico come cartaceo e svolgere in opposizione tutte le eccezioni del caso. Ciò che non può



legittimamente eccepire l'opponente è che la procura non gli sia stata recapitata assieme al ricorso, perché la procura deve essere allegata ed unita al ricorso depositato, non alla copia notificata. (Tribunale Milano 14.1.2010 ) 

Ciò posto non può poi l'opponente anche lamentare che la mancanza della procura comporta l'incertezza nell'individuazione dell'accipiens ove l'ingiunto intendesse effettuare il pagamento o in relazione al luogo in cui notificare l'opposizione stante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio che quindi ha sanato tali incertezze.

La opposizione sotto il profilo processuale è dunque infondata.

Quanto al merito, l'attore opponente deduce come fatto impeditivo al pagamento la mancata comunicazione del verbale assembleare del 4.3.2011.

Come noto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, nemmeno in via incidentale la loro validità, essendo questa riservata al Giudice davanti al quale dette delibere siano state eventualmente impugnate (Cass. S.U. n.26629/2009).

Vi è da rilevare nel caso in esame che l'opponente non risulta abbia impugnato alcuna delibera condominiale di approvazione dei preventivi e consuntivi di gestione di cui lamenta l'erronea attribuzione degli importi ancora dovuti al condominio.

Poiché ove non impugnature nei termini, le delibere risultano vincolanti ed efficaci nei confronti di tutti i condomini e partecipanti alla comunione, con la produzione del verbale dalle delibere non impugnature relative alle gestioni contestate da parte opponente e il relativo riparto, parte opposta risulta aver provato il fondamento del proprio credito.

Ai fini dell'arresto del decreto ingiuntivo opposto spettava di contro l'opponente provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del pagamento, nonché la revoca o l'annullamento della delibera che ha attribuito le spese di cui alla fase monitoria.

Fatto quest'ultimo come detto non avvenuto.

L'opposizione quindi va rigettata, confermato il decreto opposto con il favore delle spese all'opposto liquidate come da dispositivo .

Sentenza esecutiva ex lege.





P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo N. 29735-rg38799 del 2011 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti dell' [redacted]
- respinge tutte le altre domande;
- condanna l'attore opponente al pagamento in favore del convenuto opposto delle spese di lite che si liquidano in [redacted] per compensi oltre IVA e C.P.A.
- Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, il 31.5.2013

Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello



La presente copia è conforme all'originale
PER USO UFFICIO

Milano, - 5 GIU. 2013

